



4818/15

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA - Presidente -  
 Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -  
 Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -  
 Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -  
 Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

ICI IMU  
RISCOSSIONE

Ud. 05/02/2015 - CC

R.G.N. 23841/2013

Cau. 4818  
Rep.

@M + CI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 23841-2013 proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE X in persona del Sindaco  
 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO  
 QUIRINO VISCONTI 11, presso ANGELA FIORENTINO,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO NAPOLANO, giusta  
 deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25.9.2013 e giusta  
 mandato a margine del ricorso;

*- ricorrente -**contro*

CG, elettivamente domiciliata in ROMA,  
 VIA FLAMINIA 109, presso lo studio degli avvocati BIAGIO  
 BERTOLONE e CORRADO DE GREGORIO, che la  
 rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del  
 controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 33/34/2013 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 23.10.2012, depositata il 04/03/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

**In fatto e in diritto**

La CTR di Napoli, con la sentenza n.33/34/2013, depositata in 4.3.2013, accoglieva l'appello proposto da CG contro la cartella di pagamento relativa a ICI per l'anno 2002. Rilevava che il giudice di primo grado non aveva considerato la carenza di legittimazione della contribuente, risultando il terreno nel possesso della società I Sud Europa spa a partire dal 25.7.2002. E poichè da quella data il contribuente era stato spossessato dell'area ad opera della società che aveva realizzato l'interporto, detto cespite non aveva più generato redditi. Inoltre, in forza dell'art.20 dpr n.327/2001 l'atto di cessione volontaria avrebbe dovuto essere trascritto entro quindici giorni presso gli uffici immobiliari.

Il Comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ai quali ha resistito con controricorso la parte contribuente.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.19 c.3 d.lgs.n.546/1992. Il giudice di appello aveva esaminato doglianze attinenti al merito della pretesa fiscale già scrutinate dallo stesso giudice nel procedimento relativo all'accertamento pure impugnato dalla contribuente. Ne derivava l'inammissibilità dell'impugnazione che avrebbe potuto riguardare unicamente vizi propri della cartella.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del combinato disposto degli artt.3 d.lgs.n.504/1992, 20 c.10 dr n.327/2001, 2643 e 2644 cod.civ., nonché 10 d.lgs.n.504/1992. Deduce che l'atto di cessione era stato stipulato il 25 luglio 2002, ma trascritto soltanto il 25.7.2006. Aveva quindi errato la CTR nell'escludere la soggettività passiva del contribuente, costituendo la trascrizione l'unico elemento che l'amministrazione avrebbe potuto esaminare per la conoscenza di variazioni nella titolarità del bene. In ogni caso, la CTR non avrebbe potuto escludere detta soggettività almeno per il periodo anteriore all'atto di cessione volontaria. Ragion per cui era illegittimo l'annullamento dell'intero importo della cartella. Era comunque erroneo il convincimento del giudice di appello in ordine alla carenza di elementi dai quali desumere il valore venale del cespite, posto che quest'ultimo era stato determinato con perizia estimativa allegata all'atto impositivo, al cui interno risultavano indicati tutti gli elementi idonei a giustificare l'accertamento.

Lamenta, col terzo motivo, la violazione dell'art.16 c.2 d.lgs.n.504/92 e, infine, con il quarto motivo l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, al cui interno non era stato esaminato il fatto che l'alienazione dei terreni era avvenuta il 25 luglio 2002, dovendosi in ogni caso ritenere sussistente il presupposto impositivo per il periodo dell'anno 2002 anteriore alla

cessione.

La parte contribuente, nel costituirsi con controricorso, ha eccepito l'infondatezza di tutti i profili censura, evidenziando quanto al primo che il giudice di appello era stato investito della medesima vicenda con altro procedimento relativo all'avviso di accertamento dal quale era derivata la cartella, sicchè l'annullamento dell'avviso aveva travolto la cartella. Fermo restando la necessità di trattare simultaneamente i due procedimenti.

Deduceva l'inconferenza della trascrizione ai fini dell'ICI dell'atto traslativo, adducendo poi che il tributo preteso dal comune era stato erroneamente calcolato sul valore venale del cespite e non su quello risultante dall'atto di cessione volontaria. Assumeva, in ogni caso, che doveva escludersi la debenza del tributo, essendo stato detto contribuente spogliato del possesso del bene nell'anno 2002 in forza dell'occupazione dello stesso da parte dell'ente espropriante. Aggiungeva che la perizia estimativa del Comune era illegittima. Osservava che l'art.16 d.lgs.n.504/92 non consentiva la determinazione unilaterale dell'ICI per l'anno in cui era stata disposta l'espropriazione del bene da parte del comune prevedendo, semmai, un valore differenziato del fondo per gli anni precedenti all'esproprio. Assumeva, ancora, che la censura esposta nel quarto motivo era inammissibile, dovendo semmai prospettarsi come vizio alla stregua del n.4 dell'art.360 c.1 c.p.c. o, comunque, infondata nel merito.

Chiedeva, infine, la riunione del procedimento all'altro relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa contribuente.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel senso che la cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi che attengono l'accertamento fiscale, potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell'atto, a meno che l'atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell'accertamento e il contribuente era venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta. -cfr.,ex plurimis, Cass. n.16641 del 29/07/2011, n. 1263 del 22/01/2014-

L'affermazione della parte controricorrente secondo la quale l'accoglimento dell'impugnazione proposta separatamente dalla parte contribuente contro l'avviso di accertamento avrebbe travolto la cartella non trova conforto nella sentenza impugnata, nella quale non vi è menzione alcuna dell'esito dell'ulteriore procedimento. Del resto, in ordine ai rapporti fra giudizio relativo all'accertamento e procedimento contro la cartella, questa Corte è ferma nel ritenere che *nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l'efficacia*

della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole-Cass.n. n. 17726 del 30/07/2009 e, proprio con riferimento ad accertamento ancora non definitivo, richiamando il contenuto dell'art.68 d.lgs.n.546/1002, Cass.n.17937/2004-.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la riunione dei due procedimenti che hanno oggetto radicalmente diverso.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso merita di essere accolto, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza impugnata va cassata e la causa, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, va decisa con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte controricorrente

p.q.m.

la Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Pone a carico della parte contribuente le spese del giudizio di legittimità liquidandole in favore del Comune di Marcianise in euro 1.500,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 5.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 MAR. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA

